



STUDIO  
LEGALE E TRIBUTARIO

---

# TAX NEWSLETTER

---

# 3

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE  
DAL 29 GENNAIO ALL'11 FEBBRAIO 2010

---

## SOMMARIO

---

### PROVVEDIMENTI APPROVATI

---

- [1] Retribuzioni convenzionali per l'anno 2010
- [2] Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto alla CCIAA
- [3] Tasso di interesse per i rimborsi ultradecennali

### CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

---

- [4] Riapertura dei termini per l'emersione delle attività detenute all'estero

### GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

---

- [5] Nullo l'avviso di accertamento che rinvia alle motivazioni del PVC senza allegarlo
- [6] Il risarcimento del danno comprende anche l'Iva per riparare il veicolo
- [7] Il furto della contabilità non impedisce l'accertamento
- [8] Diritto di accesso alle sentenze tributarie per motivi di studio e formazione
- [9] Illegittimo l'accertamento induttivo giustificato dal solo sbilancio tra costi e ricavi

### GIURISPRUDENZA DI MERITO

---

- [10] Obbligo di riconoscere il credito per investimenti in R&S
- [11] Indebita compensazione delle perdite pregresse
- [12] Il credito di imposta non contestato nei termini di legge è dovuto

---

#### FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole 24-Ore"; Il Sole 24-Ore; ItaliaOggi; Bigweb - Ipsoa; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

## PROVVEDIMENTI APPROVATI

### [1] *Retribuzioni convenzionali per l'anno 2010*

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Decreto 21 gennaio 2010

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2010 ([www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)), il decreto con cui sono stabilite le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie, ai sensi del decreto legge 31 luglio 1987, nonché per il calcolo del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art.51, comma 8-bis del Tuir, relativamente ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.

### [2] *Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto alla CCLIAA*

Ministero dello Sviluppo economico – Decreto 22 dicembre 2009

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2010 ([www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)), il decreto con cui vengono fissate le misure del diritto annuale dovuto a ogni singola Camera di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese per l'anno 2010. Si segnala che gli importi previsti per il 2010 restano invariati rispetto a quelli previsti per il 2009.

### [3] *Tasso di interesse per i rimborsi ultradecennali*

Ministero dell'Economia e delle finanze – Decreto 18 dicembre 2009

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.23 del 29 gennaio 2010 ([www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)), il decreto con il quale viene disposto che, qualora decorrano più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e interessi, per i crediti riferiti all'Imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'Imposta sul reddito delle società, producono, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 28 gennaio dell'anno 2009, interessi giornalieri al tasso annuo del 4,75 per cento.

## CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

### [4] *Riapertura dei termini per l'emersione delle attività detenute all'estero*

Agenzia delle entrate – Circolare del 29 gennaio 2010, n.3/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla riapertura dei termini per l'effettuazione delle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero (cd. "Scudo Fiscale"), a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, fino al 30 aprile 2010, così come previsto dall'art.1, comma 1 del dl 30 dicembre 2009, n.194. In particolare, con la circolare in oggetto, è stato chiarito, tra l'altro, che:

- la riapertura dei termini non interferisce con le procedure di emersione già iniziate dai contribuenti e non concluse, per la presenza di cause ostative, alla data del 15 dicembre 2009 (termine inizialmente previsto per la presentazione della dichiarazione riservata e il versamento dell'imposta straordinaria), ferma restando la corresponsione entro tale termine dell'imposta straordinaria;
- per le nuove operazioni di emersione effettuate nei termini previsti dall'art.1 del decreto n.194 cit. restano confermati tutti i presupposti oggettivi che operavano fino alla predetta data del 15 dicembre 2009;
- i contribuenti che intendano far emergere le attività detenute all'estero con i nuovi termini, entro il 30 aprile 2010 devono effettuare tutti gli adempimenti previsti dall'art.13-bis cit. (presentazione della dichiarazione riservata, versamento dell'imposta straordinaria);
- l'aliquota sintetica dell'imposta straordinaria dovuta è:
  - a. 60 per cento del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate per le operazioni di emersione effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2009) al 28 febbraio 2010;
  - b. 70 per cento del rendimento presunto, per le operazioni di emersione effettuate dal 1° marzo al 30 aprile 2010.

## GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

[5]

### *Nulla l'avviso di accertamento che rinvia alle motivazioni del PVC senza allegarlo*

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 gennaio 2010, n.1825

Pronunciandosi con riferimento alle conseguenze dell'omessa notifica al contribuente del processo verbale di accertamento (cd. "PVC") su cui è basata una rettifica ai fini delle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'accertamento motivato con il rinvio a un atto dell'Amministrazione finanziaria, come il PVC, non allegato all'avviso e non noto al contribuente è nullo, non essendo al riguardo sufficiente neppure la produzione dell'atto stesso in sede contenziosa.

[6]

### *Il risarcimento del danno comprende anche l'Iva per riparare il veicolo*

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 gennaio 2010, n.1688

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione, ribadendo il principio in base al quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, chiarisce, tra l'altro, che:

- poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta poiché l'autoriparatore deve addebitarla, per legge, a titolo di rivalsa al committente;
- tuttavia, ciò trova eccezione nel caso in cui il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata.

[7]

### *Il furto della contabilità non impedisce l'accertamento*

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 gennaio 2010, n.1650

La Suprema Corte, ricordando che la detraibilità dell'Iva pagata dal contribuente per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa (ex art.19 del Decreto Iva) postula che il contribuente stesso sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro (ex art.25 Decreto Iva) e conservi le une e l'altro (ex art.39 Decreto Iva), ha stabilito che:

- l'incolpevole perdita della contabilità, pur se denunciata dal contribuente agli organi di polizia, non introduce una presunzione di veridicità di quanto dichiarato;
- tale circostanza non costituisce ragione di esenzione dall'onere della prova per il contribuente, né sposta il medesimo sugli uffici dell'Amministrazione finanziaria;
- l'art.2724 del cod. civ. autorizza, in tali casi, la prova per testimoni o per presunzioni;
- tuttavia, l'autodichiarazione del contribuente avente a oggetto un elenco di fatture è insufficiente se non supportato da conferme testimoniali o presuntive, o se non è possibile il riscontro con le fatture emesse tramite la tenuta della regolare contabilità del soggetto emittente delle stesse.

[8]

### *Diritto di accesso alle sentenze tributarie per motivi di studio e formazione*

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 gennaio 2010, n.1629

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiarendo che i pubblici depositari sono coloro ai quali la legge attribuisce la funzione fondamentale di tenere gli atti a disposizione del pubblico, con obbligo di rilasciarne copia ai richiedenti, nel cui interesse detiene gli atti stessi, stabiliscono che ogni cittadino:

- ha il diritto di ottenere copia degli atti detenuti per lui da un soggetto (come notai, cancellieri, conservatori di registri), cui la legge attribuisce la qualifica di pubblico depositario, nel senso che detiene non (soltanto) per sé (per l'esercizio di una pubblica funzione) ma (anche) per il pubblico, salvo che sussistano impedimenti previsti dalla legge (ad esempio ex artt.476 e 698, terzo comma, c.p.c., tutela della *privacy*);
- può far causa all'Amministrazione davanti al giudice ordinario per eventuali ingiustificati ritardi od omissioni da parte del cancelliere.

[9]

### ***Illegittimo l'accertamento induttivo giustificato dal solo sbilancio tra costi e ricavi***

Corte di Cassazione – Sentenza del 16 dicembre 2009, n.26341

La Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di accertamento induttivo ex artt.54 e 55 del Decreto Iva, chiarisce che:

- per consolidata giurisprudenza si può procedere ad accertamento induttivo anche in caso di contabilità formalmente regolare, nel caso in cui l'attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie anche semplici, purché siano gravi, precise e concordanti;
- l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo anche in caso di contabilità apparentemente regolare anche in caso di "gravi incongruenze" tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli formalmente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati;
- tuttavia, qualora l'unica presunzione in forza della quale si è proceduto ad accertamento induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare sia lo sbilanciamento tra costi e ricavi, essi non sono elementi presuntivi né gravi, né precisi, né concordanti e pertanto l'accertamento va considerato illegittimo.

## GIURISPRUDENZA DI MERITO

[10]

### ***Obbligo di riconoscere il credito per investimenti in R&S***

Commissione Tributaria Provinciale di Pescara – Sentenza del 28 gennaio 2010, n.26

La CTP di Pescara ha accolto il ricorso promosso da una società cui l'Agenzia delle entrate aveva negato il nulla-osta alla fruizione del credito d'imposta, riconosciuto a fronte degli investimenti in ricerca e innovazione industriale ai sensi dell'art.29 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185. In particolare, con la sentenza in oggetto, la CTP di Pescara ha stabilito che, tra l'altro, che:

- la regolamentazione del credito in commento trova i suoi limiti negli stanziamenti di bilancio e nel concorso tra tutti gli investitori richiedenti le risorse disponibili;
- l'Agenzia delle entrate seguendo rigorosamente l'ordine cronologico delle prenotazioni comunica agli interessati "esclusivamente" un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria;
- per i crediti maturati nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008:
  - a. chi ha maturato il diritto all'assegnazione del credito di imposta lo conserva, anche se ha ricevuto il diniego per fruire dell'agevolazione;
  - b. l'autorizzazione (nulla-osta) serve solo a stabilire la scansione temporale delle compensazioni in funzione delle riserve disponibili;
- alla maturazione dei crediti futuri il legislatore in sede di esame delle prenotazioni degli investitori post. art.29 cit., ha previsto il diniego anche in relazione alla capienza;
- è fatta salva la potestà accertativa dell'Agenzia delle entrate in ordine alle condizioni che legittimano il riconoscimento del credito d'imposta, compresa la prova dell'antioriorità dell'investimento all'entrata in vigore dell'art.29 del decreto n.185 cit..

[11]

### ***Indebita compensazione delle perdite pregresse***

Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Sentenza del 3 dicembre 2009, n.308

La CTP di Genova, pronunciandosi in materia di compensazione di perdite pregresse in ipotesi di opzione per il regime di tassazione cd. "consolidato nazionale", chiarisce, tra l'altro, che:

- ai sensi dell'art.118 del Tuir le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione del gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono;
- le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori non possono essere utilizzate in compensazione attraverso il meccanismo delle rettifiche di consolidamento di cui all'art.122 del Tuir, in virtù del principio di segregazione delle perdite pregresse;
- non vale addurre il contenuto delle istruzioni inserito nel modello di dichiarazione dei redditi, nel caso di specie modello UNICO SC 2005, che avrebbe fornito indicazioni collidenti con l'interpretazione anzidetta, poiché il contenuto delle istruzioni ministeriali fornisce una interpretazione della normativa fiscale non vincolante né per le parti né tanto meno per il giudice tributario.

[12] ***Il credito di imposta non contestato nei termini di legge è dovuto***

*Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sentenza del 27 novembre 2009, n.396*

La CTR del Lazio, ribadendo dei principi già espressi dalla Corte di Cassazione, ha stabilito che:

- qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenere il rimborso, alcun adempimento, ma egli deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dall'art.36-bis del dpr 29 settembre 1973, n.600, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione;
- una volta che il credito si sia consolidato, attraverso il riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica, l'Amministrazione è tenuta a eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito.